



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Provincia di CHIETI

Piazza San Rocco n. 4 – tel. 0871 360137/362790 – fax 0871 361331 – p. I.V.A.00274440692
e-mail info@comunetorrevecchiateatina.it – pec info@pec.comunetorrevecchiateatina.it

Ordinanza n. 7/2021

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Torrevecchia Teatina dalla data del 01 marzo e fino al giorno 06 marzo 2021.

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il DPCM del 14.01.2021, contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, ed in particolare l'art. 1, comma 3, che prevede il divieto di spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 5:00, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021 che applica alla Regione Abruzzo le misure di cui all'art. 2 del DPCM del 14.01.2021;

Vista l'Ordinanza n. 7 del 12 febbraio 2021 del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: "Applicazione dell'art. 3 del DPCM 14.01.2021 delle province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive", con la quale è stata disposta l'applicazione delle misure di contenimento del contagio proprie di uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio altro su tutto il territorio delle province di Chieti e Pescara;

Vista l'Ordinanza n. 8 del 20 febbraio 2021 del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto " Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Proroga di 7 giorni su didattica a distanza di cui Ordinanza n. 3 punto 7";

Richiamata la precedente Ordinanza sindacale n. 26 del 12.02.2021, avente ad oggetto: "Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 – sospensione attività didattiche in

presenza di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado della città, nonché dell'asilo nido comunale, dal 13.02.2021 al 27.02.2021", come integrata con Ordinanza Sindacale n. 27 del 15 febbraio 2021;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica all'interno degli ambienti scolastici come comunicato dalla dirigente scolastica, tale da rendere particolarmente difficile e compromessa la migliore articolazione dell'orario scolastico in presenza e a distanza, motivo per cui ha sollecitato adeguati provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché l'andamento in continua ed esponenziale ascesa della parabola dei contagi all'interno della provincia di Chieti, come da comunicazioni ufficiali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;

Sentito sullo specifico argomento il Prefetto della Provincia;

Considerato che la ripresa, sebbene graduale, delle attività sociali è stata subordinata al rigoroso rispetto:

- dell'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto quando non è possibile garantire la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi in modo continuativo;
- del divieto di assembramento;
- della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- dell'igiene frequente delle mani;

Ritenuto necessario adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione della attuale ripresa dei contagi, soprattutto in ambito scolastico;

Ritenuto necessario disporre la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti "*quale rappresentante della comunità locale.*"

Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Dato atto che, per i motivi suesposti, si ravvisano i presupposti per poter adottare l'ordinanza in oggetto;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa,

dalla data del 01 marzo e fino al giorno 6 marzo 2021

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado della città di Torrevecchia Teatina (CH);

INFORMA CHE

- l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, come convertito in Legge 22.05.2020, n. 35;
- avverso il presente provvedimento sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 02.07.2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
- La presente ordinanza può essere oggetto di rettifica, modifica o revoca in presenza di diverso andamento della fase di contagio in atto.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Torrevecchia Teatina (CH);
2. la trasmissione di copia del presente provvedimento:
 - al dirigente scolastico
 - all'Ufficio scolastico Provinciale di Chieti;
 - al Prefetto di Chieti;
 - al Comando di Polizia Locale;

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 gg. all'Albo Pretorio del Comune e inserito nell'home page del Comune.

27 FEB. 2021



IL SINDACO
Dott. Francesco Seccia



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Provincia di CHIETI

Piazza San Rocco n. 4 – tel. 0871 360137/362790 – fax 0871 361331 – p. I.V.A.00274440692
e-mail info@comunetorrevecchiateatina.it – pec info@pec.comunetorrevecchiateatina.it

Ordinanza n.8/2021

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia "G.Rocchetti" e dell'asilo nido "La Rondinella" del Comune di Torrevecchia Teatina dalla data del 02 marzo 2021 fino a data da destinarsi.

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante. "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID.192;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il DPCM del 14.01.2021, contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, ed in particolare l'art. 1, comma 3, che prevede il divieto di spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 5:00, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021 che applica alla Regione Abruzzo le misure di cui all'art. 2 del DPCM del 14.01.2021;

Vista l'Ordinanza n. 7 del 12 febbraio 2021 del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: "Applicazione dell'art. 3 del DPCM 14.01.2021 delle province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive", con la quale è stata disposta l'applicazione delle misure di contenimento del contagio proprie di uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio altro su tutto il territorio delle province di Chieti e Pescara;

Vista l'Ordinanza n. 8 del 20 febbraio 2021 del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto " Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Proroga di 7 giorni su didattica a distanza di cui Ordinanza n. 3 punto 7";

Vista l'Ordinanza n.11 del 27 febbraio 2021 del Presidente della Regione Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021”;

Richiamata la precedente Ordinanza sindacale n. 7/2021 avente ad oggetto la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Torrevecchia Teatina;

Considerato che la precedente Ordinanza sindacale n. 7/2021 risulta parzialmente superata dall'emanazione, nelle more, dell'Ordinanza n.11 del 27 febbraio 2021 del Presidente della Regione Abruzzo, nella parte in cui ha disposto che *“a decorrere dal 01 marzo 2021 e sino a diverso provvedimento, nel territorio della Regione Abruzzo le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”*;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica all'interno degli ambienti scolastici come comunicato dalla dirigente scolastica, da ultimo con nota ricevuta al protocollo generale dell'Ente al n. 2061 del 27-02-2021, tale da rendere particolarmente difficile e compromessa la migliore articolazione dell'orario scolastico in presenza e a distanza, motivo per cui ha sollecitato adeguati provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Considerate, altresì, le segnalazioni di positività di alunni della scuola dell'infanzia “G. Rocchetti” e dell'asilo nido “La Rondinella” di Torrevecchia Teatina, pervenute da parte della ASL competente con note ricevute al protocollo generale dell'Ente ai nn. 2131, 2132, 2133 del 02-03-2021;

Tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché l'andamento in continua ed esponenziale ascesa della parabola dei contagi all'interno della provincia di Chieti, come da comunicazioni ufficiali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;

Sentito sullo specifico argomento il Prefetto della Provincia;

Considerato che la ripresa, sebbene graduale, delle attività sociali è stata subordinata al rigoroso rispetto:

- dell'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto quando non è possibile garantire la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi in modo continuativo;
- del divieto di assembramento;
- della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- dell'igiene frequente delle mani;

Ritenuto necessario adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione della attuale ripresa dei contagi, soprattutto in ambito scolastico;

Ritenuto necessario disporre la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti "*quale rappresentante della comunità locale.*"

Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Dato atto che, per i motivi suesposti, si ravvisano i presupposti per poter adottare l'ordinanza in oggetto;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione;

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa,

1. la **revoca** della ordinanza sindacale n. 7/2021 del 27-02-2021;
2. la **sospensione delle attività didattiche** in presenza della scuola dell'infanzia "G.Rocchetti" e dell'asilo nido "La Rondinella" del Comune di Torrevecchia Teatina (CH) **dal 02 marzo 2021 fino a data da destinarsi**;
3. la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line per 15 gg. e sul sito istituzionale del Comune di Torrevecchia Teatina (CH);
4. la trasmissione di copia del presente provvedimento:
 - al dirigente scolastico della scuola dell'infanzia "G.Rocchetti";
 - all'Asilo nido "La Rondinella";
 - all'Ufficio scolastico Provinciale di Chieti;
 - al Prefetto di Chieti;
 - al Comando di Polizia Locale.

INFORMA CHE

- l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, come convertito in Legge 22.05.2020, n. 35;
- avverso il presente provvedimento sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 02.07.2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
- La presente ordinanza può essere oggetto di rettifica, modifica o revoca in presenza di diverso andamento della fase di contagio in atto.

IL SINDACO

Dott. Francesco Seccia



2 MAR. 2021



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Provincia di CHIETI

Piazza San Rocco n. 4 – tel. 0871 360137/362790 – fax 0871 361331 – p. I.V.A.00274440692
e-mail info@comunetorrevecchiateatina.it – pec info@pec.comunetorrevecchiateatina.it

Ordinanza n. 12 - 2021

Oggetto: Rettifica della Ordinanza sindacale n. 8/2021.

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante. "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID.192;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito in L. n. 29 del 12 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il DPCM del 02.03.2021, contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza n. 19 del 26 marzo 2021 del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione nuove misure restrittive";

Richiamata qui per intero e in ogni sua parte l'Ordinanza sindacale n. 8/2021 del 02 marzo 2021 con la quale è stata disposta al punto 2) " *la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia "G.Rocchetti" e dell'asilo nido "La Rondinella" del Comune di Torrevecchia Teatina (CH) dal 02 Marzo 2021 fino a data da destinarsi*";

Ritenuto che non ricorrono più allo stato le condizioni di tutela della salute pubblica che hanno motivato l'adozione del provvedimento citato, causa e motivo per cui si intende rettificare il provvedimento disponendo un termine certo della misura adottata;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti "*quale rappresentante della comunità locale.*"

Dato atto che, per i motivi suesposti, si ravvisano i presupposti per poter adottare l'ordinanza in oggetto;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione;

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa,

1. Di rettificare l'Ordinanza n.8/2021 del 02 marzo 2021 il punto 2), come segue:
" la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia "G.Rocchetti" e dell'asilo nido "La Rondinella" del Comune di Torrevecchia Teatina (CH) dal 02 marzo 2021 fino a tutto il 06 aprile 2021.
2. la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line per 15 gg. e sul sito istituzionale del Comune di Torrevecchia Teatina (CH);
3. la trasmissione di copia del presente provvedimento:
 - al dirigente scolastico della scuola dell'infanzia "G.Rocchetti";
 - all'Asilo nido "La Rondinella";
 - all'Ufficio scolastico Provinciale di Chieti;
 - al Prefetto di Chieti;
 - al Comando di Polizia Locale.

INFORMA CHE

- l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, come convertito in Legge 22.05.2020, n. 35;
- avverso il presente provvedimento sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 02.07.2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
- La presente ordinanza può essere oggetto di rettifica, modifica o revoca in presenza di diverso andamento della fase di contagio in atto.

TORREVECCHIA TEATINA - 1 APR. 2021



IL SINDACO

Dott. Francesco Seccia